



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

14.11.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 14 NOVEMBRE 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- COLLEGATO FISCALE: in vigore dal 16 ottobre 2017. pag. 2
 - ✓ Estensione della definizione agevolata dei carichi
 - ✓ Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari
 - ✓ Estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla P.A.
 - ✓ Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia audiovisiva
 - ✓ Sterilizzazione dell'incremento delle aliquote Iva per l'anno 2018.
- GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2017 pag. 4
- SALDO 2017 IMU E TASI pag. 4
- SCADE IL 31/12 IL TERMINE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEBITI pag. 6
- SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING pag. 7
- INTRASTAT: le modifiche introdotte con decorrenza 1 gennaio 2018 pag. 7
- APE VOLONTARIA pag. 8
- REDDITO DI INCLUSIONE pag. 8
- COMUNICAZIONE ALL'INAIL DELL'INFORTUNIO DI UN GIORNO pag. 9
- NOVITÀ SUL REATO DI OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. pag. 9
- DECONTRIBUZIONE MISURE DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO pag.10
- DID – NOVITÀ SULLA REGISTRAZIONE DELLO STATO DISOCCUPAZIONE pag.10
- NOVITA' SETTORE AGRICOLO pag.11
- CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SVOLTO SU 2 GIORNATE pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

COLLEGATO FISCALE: in vigore dal 16 ottobre 2017

Numerose e significative le norme di natura fiscale contenute nel decreto-legge emanato nell'ambito della definizione degli obiettivi di finanza pubblica per **l'anno 2018**.

Le misure di carattere fiscale riguardano:

- l'estensione della definizione agevolata dei carichi;
- la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;
- l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla Pa;
- gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;
- la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote Iva per l'anno 2018.

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

La prima importante novità riguarda la disciplina della "rottamazione delle cartelle", il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso.

Queste, in sintesi, le novità:

- i termini per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al **30 novembre 2017**.
- viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016;
- viene esteso l'ambito applicativo della definizione agevolata che, infatti, potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**. A tal fine, gli interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione entro il **15 maggio 2018**.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI

Vengono introdotte disposizioni a favore dei territori della provincia di Livorno colpiti dall'alluvione dello scorso mese di settembre.

In particolare, per le persone fisiche e le imprese che, alla data del **9 settembre 2017**, avevano rispettivamente la residenza e la sede legale nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari.

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT A TUTTE LE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA P.A.

Ulteriormente esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.

In base alla nuova versione della disposizione, infatti, lo *split payment* si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo *split payment*
- società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva.

Le nuove disposizioni, peraltro, sono efficaci a decorrere dal **1° gennaio 2018** e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla stessa data.

INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI E IN MATERIA AUDIOVISIVA

Modificata anche la disciplina del **credito d'imposta** previsto, a decorrere dal 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (**credito pari al 75%** della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, **umentato al 90%** nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative – *cfr* articolo 57-*bis*, DI 50/2017).

STERILIZZAZIONE DELL'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE IVA PER L'ANNO 2018

Infine, si prevede il reperimento di ulteriori risorse per evitare l'aumento delle aliquote Iva previsto nel 2018, che sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni sopra analizzate hanno efficacia a partire dal **16 ottobre 2017**, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DI 148/2017.

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2017

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2017. L'acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

- ✓ **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016;
- ✓ **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il metodo previsionale.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2017. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2017, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2017.

SALDO 2017 IMU E TASI

Si ricorda che i tributi sono dovuti per gli anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2017, se pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28.10 (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2017	16 giugno 2017	Aliquote 2016
Saldo 2017	16 dicembre 2017	Aliquote 2017 (se pubblicate entro 28.10)

Le aliquote applicabili

⇒ Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo **0,76%**: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

⇒ Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

SCADE IL 31 DICEMBRE 2017 IL TERMINE PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE O L'ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI

Si ricorda alla gentile Clientela che già a partire dall'anno 2009 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l'esigenza di liquidità delle imprese: da ultima, l'iniziativa "Imprese in Ripresa" che **consente alle PMI di sospendere o allungare i debiti contratti con istituti di credito o società di leasing**. Requisito per accedere alla iniziativa "Imprese in Ripresa" dell'Accordo per il Credito 2015 è che i contratti tra le parti siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015.

Sospensione/allungamento dei contratti di mutuo o di locazione finanziaria

L'iniziativa "Imprese in Ripresa" prevede la possibilità per tutte le piccole e medie imprese operanti in Italia di **sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari**, anche agevolati o perfezionati con cambiali, e di allungare il piano di ammortamento dei mutui (3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari), del credito a breve termine (fino a 270 giorni) e del credito agrario (fino a 120 giorni).

Le misure sono concesse a quelle imprese che, al momento della presentazione della domanda, non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis") e che non abbiano richiesto sospensione/allungamento degli stessi contratti nei 24 mesi precedenti la presentazione della nuova istanza.

Le banche che hanno valutato positivamente l'impresa ai fini dell'accesso ad una delle misure citate si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi qualora l'impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

La sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale relativa alla rata: alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo/leasing, l'impresa si troverà a pagare rate costituite unicamente dagli interessi e calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione.

Al termine del periodo di sospensione, riparte il piano di ammortamento con una scadenza che sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello di sospensione e alle condizioni originariamente pattuite.

Le piccole e medie imprese che intendono attivare una delle iniziative presente nell'Accordo "Imprese in Ripresa" hanno tempo fino al **31 dicembre 2017** per presentare le domande all'istituto di credito o alla società di leasing con il quale hanno stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria.

Le banche forniscono una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste al cliente.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO ANCHE SUL LEASING CONCLUSO NEL 2018

Premesso che la disciplina riguardante il super ammortamento e l'iper ammortamento dovrebbe essere oggetto di proroga ad opera della prossima legge di bilancio, di recente l'Agenzia si è espressa, attraverso la **risoluzione n. 132/E/2017**, affermando il principio di equivalenza tra acquisto diretto ed in leasing anche con riferimento all'applicazione delle citate agevolazioni in relazione ai beni ordinati entro la fine del 2017, ma consegnati successivamente.

Il super e l'iper ammortamento

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione pari al **40%**:

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Al fine di poter applicare la disciplina agevolata, l'acquisto del bene deve avvenire:

- **entro il 31 dicembre 2017** (salvo la proroga di cui si è detto) ovvero entro il **30 giugno 2018** ma, in quest'ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione (devono essere rispettate entrambe le condizioni).

Con riferimento a specifici investimenti di elevato standard tecnologico rientranti nel protocollo "**Industria 4.0**" il *bonus* è elevato al **150%**; detta maggiorazione compete per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017, ovvero fino al 30 settembre 2018 (quindi vi sono 3 mesi in più rispetto al super ammortamento) purché, anche in questo caso, sia presente ordine sottoscritto ed acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017.

Nella risoluzione n. 132/E/2017 l'Agenzia esamina il caso di **leasing sottoscritto dopo il 31 dicembre 2017**, con ordine e versamento al fornitore di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene.

INTRASTAT: le modifiche introdotte con decorrenza 1 gennaio 2018

L'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in relazione alle semplificazioni riguardanti l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei dati fiscali sugli acquisti di beni e servizi intracomunitari e alle altre semplificazioni di natura statistica, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018 a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 194409/2017 dell'Agenzia delle entrate.

APE VOLONTARIA

È stato pubblicato in G.U. n. 243/2017 il D.P.C.M. 150/2017, contenente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di **anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)**.

I lavoratori con almeno **63 anni** di età potranno richiedere, in presenza di determinati requisiti, l'anticipazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, attraverso un finanziamento concesso dalle banche, che dovrà essere restituito in 12 rate mensili, per 20 anni, da trattarsi dalla pensione.

Ai fini della piena operatività della norma, però, occorre attendere:

- la stipula dell'accordo quadro con l'ABI, per la definizione dei costi e delle modalità del prestito;
- l'accordo con l'ANIA per la disciplina dell'assicurazione in caso di premorienza e le relative quote di premio;
- le istruzioni operative Inps sugli adempimenti che i soggetti interessati dovranno seguire per accedere all'APE dopo aver ottenuto dall'Ente la certificazione del diritto alla prestazione.

REDDITO DI INCLUSIONE

È stato pubblicato in G.U. il 13 ottobre il D.Lgs. 147/2017, che conclude il percorso di attuazione del Reddito di inclusione, la **nuova misura unica di contrasto alla povertà**.

Il Ministero del lavoro informa pertanto che, a partire dal 1° dicembre 2017, le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti dal decreto potranno richiedere il REI presso il proprio Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che saranno indicati dai Comuni.

In linea generale, **il REI prevede un sostegno economico** (fino a un massimo di circa **485 euro mensili**, per le famiglie più numerose) accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base.

Il beneficio viene concesso dall'Inps che, con una propria circolare, renderà disponibili il modulo di domanda e ulteriori istruzioni operative.

Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

Poiché il SIA è concesso ogni 2 mesi per le domande presentate nel bimestre precedente, a decorrere dal 1° novembre 2017 la richiesta per il SIA non potrà più essere proposta. Coloro che stanno già beneficiando del SIA continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste.

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI.

Per quanto riguarda l'ASDI, la domanda potrà essere presentata fino al 30 gennaio 2018 per coloro che abbiano terminato la NASpl entro il 31 dicembre di quest'anno.

COMUNICAZIONE ALL'INAIL DELL'INFORTUNIO DI UN GIORNO

Si comunica che l'Inail, con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, ha illustrato il nuovo adempimento che obbliga il datore di lavoro, dal 12 ottobre, a comunicare all'Istituto anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell'evento, entro 48 ore dalla presentazione del certificato medico.

In particolare l'Istituto ha precisato che:

- ✓ la comunicazione vale solo a fini statistici, pertanto in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d'infortunio;
- ✓ la denuncia di infortuni oltre i 3 giorni assolve alla comunicazione ai fini statistici;
- ✓ il servizio *on line* è stato integrato con la nuova comunicazione, la quale riporta i dati statistici dell'infortunio senza l'indicazione delle retribuzioni;
- ✓ per semplificare tale adempimento sarà possibile accedere nel menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio" e, accedendo alla funzione "Comunicazioni inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio";
- ✓ il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda inoltre che l'omissione o il ritardo nell'adempimento comporta **sanzioni amministrative pecuniarie da 548 a 1.972,80 euro**.

NOVITÀ SUL REATO DI OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI

Sul tema del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali operate ai lavoratori, il Legislatore, a mezzo dell'articolo 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, ha apportato notevoli modifiche alle disposizioni penali previgenti.

È stata infatti stabilita una sostanziale **depenalizzazione per i mancati versamenti di importo pari o inferiore a 10.000 euro annui**, con applicazione, tuttavia, di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate, ossia da 10.000 a 50.000 euro.

Nel caso di mancato versamento di ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, resta invece applicabile la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Si ricorda tuttavia che, stante la particolare disciplina normativa, *"il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"*.

DECONTRIBUZIONE MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Per il biennio 2017-2018, è stata avviata una sperimentazione per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro all'interno delle aziende.

È lo **sgravio contributivo** previsto dall'articolo 25, D.Lgs. 80/2015 e attuato secondo le modalità del D.I. 12 settembre 2017.

L'agevolazione riguarda, in una prima fase, i **contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018** che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del Ccnl di riferimento.

Il sostegno alla genitorialità, la flessibilità organizzativa e l'erogazione di servizi di *welfare* aziendale a favore dei lavoratori: sono queste tre le linee di intervento individuate dal decreto.

I datori di lavoro che intendano usufruire della decontribuzione dovranno inviare un'apposita istanza sul portale Inps e, preventivamente, effettuare il deposito telematico del contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello.

Attraverso il portale dei servizi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Cliclavoro) l'utente deve accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare il breve *form on line*, inserendo solo i dati dell'impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente).

Al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto. Completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all'ITL competente.

DID – NOVITÀ SULLA REGISTRAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Si comunica che l'Anpal con circolare 28 settembre 2017, n. 1, ha fornito importanti indicazioni operative relative alla DID (dichiarazione di immediata disponibilità).

In particolare, l'Ente ha precisato che le modalità attraverso cui il cittadino può registrarsi come disoccupato sono le seguenti:

1. registrazione sul Portale nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
2. registrazione sul Portale nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della DID;
3. inserimento sui Sistemi informativi del lavoro regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di coordinamento nazionale (NCN).

Pertanto, **a decorrere dal 1° dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in "stato di disoccupazione" solo ove, in relazione alla DID rilasciata, sia riscontrabile all'interno della SAP l'identificativo univoco della DID in parola**, che verrà inserito nella SAP a cura del nodo di coordinamento nazionale.

NOVITÀ SETTORE AGRICOLO

Dal 2018 i dati dei dipendenti agricoli in UniEmens

A partire **da gennaio 2018** la trasmissione di tutti i dati relativi ai dipendenti agricoli non avverrà più tramite il modello DMAG, con il quale ad oggi il datore di lavoro o un suo intermediario abilitato provvede a denunciare trimestralmente i lavoratori occupati dichiarandone i dati retributivi e contributivi utili i fini dell'accertamento e della riscossione dei contributi.

L'Inps, completando un percorso avviato nel 2014 finalizzato a un corretto allineamento dei dati, relativi alle caratteristiche aziendali, presenti negli archivi dell'Istituto, ha comunicato che la trasmissione dei suddetti dati, utili per la tariffazione, avverrà con cadenza mensile e sarà canalizzata nel sistema UniEmens.

È opportuno precisare sin da ora che la modifica inciderà esclusivamente sulle modalità di tariffazione e non anche sulle scadenze di pagamento dei contributi, che rimangono le medesime.

Stante questo significativo cambiamento nella trasmissione, da parte delle aziende, delle denunce dei lavoratori agricoli occupati, l'Inps, con messaggio n. 3842 del 6 ottobre 2017, ricorda la necessità di comunicare con la massima tempestività le intervenute variazioni afferenti i dati aziendali.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SVOLTO SU DUE GIORNATE

I consulenti del lavoro hanno diffuso la risposta fornita dall'Inps a un quesito riguardante il contratto di prestazione occasionale CPO.

In particolare è stato chiesto se, nel caso in cui la prestazione abbia inizio alle 22 del giorno 1 e termini alle 2 del giorno 2 successivo (per un totale di 4 ore di prestazione), il committente debba registrare una prestazione di durata di 4 ore per ciascuna delle 2 giornate, per un totale di 8 ore.

Si ricorda che la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'articolo 54-*bis*, L. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017, e che il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di 4 ore lavorative, mentre il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

L'Istituto ha risposto che, nel caso prospettato, le prestazioni da inserire sono 2, in quanto il compenso minimo di 36 euro previsto per legge è giornaliero e la prestazione è svolta su 2 giornate.

Dovranno perciò essere registrate 2 prestazioni, con l'indicazione della durata effettiva per ciascuna delle 2 giornate (nel caso specifico 2 ore il giorno 1 e 2 ore il giorno 2), per ognuna delle quali il compenso minimo non potrà però essere inferiore a 36 euro, valore minimo giornaliero.

Attenzione, quindi, al costo delle prestazioni a cavallo di due giornate.